

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1530)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Proroga e aumento del contributo annuo  
alla Società Nazionale « Dante Alighieri » con sede in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 30 giugno 1965 è venuto a cessare il contributo annuo di lire 50 milioni disposto per un quinquennio con legge 9 marzo 1961, n. 278, a favore della Società « Dante Alighieri » con sede in Roma.

In previsione di tale scadenza la Società « Dante Alighieri » aveva chiesto che tale contributo venisse rinnovato per altri cinque anni e congruamente elevato al fine di consentire di far fronte alle esigenze derivanti dagli intensificati programmi.

L'opportunità di aderire, per quanto possibile, a tale richiesta è motivata dal riconoscimento della accresciuta attività di det-

ta Società, dalle grandi benemerenze acquisite dalla stessa nei vari Paesi del mondo, dall'opera di assistenza culturale, spirituale e sociale alle comunità italiane e dall'azione divulgativa all'estero della civiltà italiana.

In considerazione di quanto precede e tenuto conto dall'attuale situazione finanziaria, con il presente provvedimento si dispone il rinnovo del predetto contributo nelle seguenti misure: lire 25 milioni per l'anno 1965 ad integrazione di 25 milioni già iscritti in bilancio in base alla menzionata legge n. 278, e elevazione dello stesso a lire 100 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata a favore della Società nazionale « Dante Alighieri », con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1965 ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1965 dalla legge 9 marzo 1961, n. 278, e di lire 100 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.

**Art. 2.**

Agli oneri di lire 25 milioni e lire 100 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1965 e 1966 si provvede, rispettivamente, con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile e mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.